

REGOLAMENTO (CEE) N. 3630/90 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, in particolare il protocollo complementare (1),

visto il regolamento (CEE) n. 3609/89 del Consiglio, del 20 novembre 1989, che reca apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti (1990) (2), in particolare l'articolo 2,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'accordo di associazione e al protocollo complementare precitati, i prodotti elencati nell'allegato sono ammessi all'importazione nelle Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti del massimale ivi indicato, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Turchia hanno raggiunto il massi-

male in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 21 al 31 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Turchia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1990.

Per la Commissione

Christianie SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 361 del 31. 12. 1977, pag. 2.

(2) GU n. L 352 del 4. 12. 1989, pag. 41.